INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1963

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di mele da tavola della categoria di qualità « I »

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(64/1/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 ;

Previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione ;

Considerando che in data 19 dicembre 1963 il Governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione le misure di salvaguardia che intende applicare con decorrenza dal 1° gennaio 1964 ; che tali misure consistono in una proroga oltre il 31 dicembre 1963 delle restrizioni attualmente vigenti in materia di importazioni di mele da tavola della categoria « I » in provenienza dagli Stati membri ;

Considerando che dal 15 agosto 1963 il Governo della Repubblica federale applica per le importazioni di mele da tavola un sistema di prezzi minimi, il cui livello nel dicembre 1963 è di DM 73 per 100 kg ; che, in seguito all'evoluzione dei prezzi sui mercati di riferimento, l'importazione delle mele della categoria « II » è stata vietata con decorrenza dal 2 settembre 1963 e dall'8 settembre 1963, per quanto riguarda rispettivamente i paesi terzi e gli Stati membri ; che le importazioni di mele da tavola della categoria « I », qualunque fosse la provenienza, sono state vietate con decorrenza dal 21 settembre 1963, eccezion fatta per le varietà Jonathan, gruppo Délicious, Cox's Orange, Ingrid Marie, Boskoop e Stayman Winesap ;

Considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 23, entro il 31 dicembre 1963, gli Stati membri rinunciano, per gli ortofrutticoli classificati nella categoria di qualità « I », alle restrizioni quantitative ed alle misure di effetto equivalente, nonché all'applicazione del disposto dell'articolo 44 del Trattato ;

Considerando che, rispetto ad una situazione normale, i prezzi delle mele da tavola rilevati sul mercato della Repubblica federale di Germania nel dicembre 1963 possono essere considerati relativamente bassi ; che l'evoluzione dei prezzi constatati sullo stesso mercato negli anni precedenti è stata caratterizzata da un ribasso temporaneo delle quotazioni nella prima quindicina di gennaio ;

Considerando che, a seguito della totale liberalizzazione, prevista per il 1° gennaio 1964, delle mele classificate nella categoria di qualità « I », la situazione del mercato rischia di peggiorare notevolmente ; che questo ribasso dei prezzi, che interesserebbe principalmente le mele da tavola di inferiore valore commerciale, provocherebbe perturbazioni gravi e tali da ripercuotersi su tutto il mercato delle mele da tavola ;

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 965/62.

Considerando che, di conseguenza, i prezzi delle mele da tavola rischiano di raggiungere, nei primi giorni del gennaio 1964, un livello inferiore del 20 % al prezzo medio rilevato durante gli ultimi tre anni ;

Considerando che il regolamento n. 23 ammette, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia per l'importazione dei prodotti in causa se, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli, questo mercato subisce o rischia di subire in uno Stato membro, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni che possano compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato ;

Considerando che ogni misura volta a ritardare la liberalizzazione delle importazioni di mele della categoria di qualità « I », salvo le mele delle varietà commercialmente apprezzate è tale da ovviare al rischio di gravi perturbazioni ; che, dato il carattere derogatorio di queste misure, è opportuno limitarle strettamente nel tempo ; che in tal senso si devono modificare le misure notificate dal Governo della Repubblica federale di Germania ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a sospendere dal 1° al 12 gennaio 1964 inclusi, le importazioni di mele da tavola della categoria di qualità « I » diverse da quelle delle varietà seguenti : Jonathan, gruppo Delicious, Cox's Orange, Ingrid Marie, Boskoop, Stayman Winesap, Kalterer Boehmer, Black Ben Davis, Lavina e Morgenduft.

La presente autorizzazione è valida soltanto se le importazioni di mele da tavola della categoria « II » rimangono vietate in applicazione dell'articolo 44 del Trattato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, ogni giorno lavorativo, i prezzi rilevati sui mercati di Düsseldorf, Francoforte, Monaco ed Amburgo per ciascuna delle varietà di mele da tavola considerate per il calcolo del prezzo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi.

Articolo 3

La presente decisione è valida fino al 12 gennaio 1964 incluso.

La Commissione, nondimeno, procederà prima di tale data ad una modifica della decisione qualora le misure di cui all'articolo 1 non risultino piú rispondenti alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento n. 23 del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1964

che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di mele da tavola della categoria di qualità « I »

(Il testo francese è il solo facente fede)

(64/2/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 965/62.